

**RICONOSCIUTA AD UN AGENTE L'INDENNITÀ EUROPEA IN MISURA VICINA AL 100% DEL MASSIMALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1751 DEL CODICE CIVILE**  
IL RICONOSCIMENTO RIGUARDA UN RAPPORTO DI AGENZIA DURATO SOLAMENTE UN ANNO E MEZZO

di Avv. Federico Robazza

**1. I FATTI DI CAUSA - 2. LA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI TREVISO - 3. ESAME DELLA PRONUNCIA**

**1. I FATTI DI CAUSA**

Il ricorrente aveva svolto attività di agenzia dal 2 gennaio 2006 al 5 giugno 2007, data della comunicazione del recesso da parte della mandante.

In particolare, il ricorrente aveva svolto la propria attività come subagente plurimandatario per un'agenzia di rappresentanza operante nel settore dell'abbigliamento.

Successivamente al recesso, la mandante, oltre a non aver riconosciuto alcuna indennità, aveva omesso di corrispondere all'agente ogni compenso provvigionale.

Agiva quindi l'agente innanzi la sezione lavoro del Tribunale di Treviso per chiedere il pagamento delle provvigioni non corrisposte, dell'indennità di mancato preavviso e delle indennità di fine rapporto.

La resistente si difendeva sostenendo di non dover corrispondere l'indennità di mancato preavviso, essendo la risoluzione avvenuta durante la vigenza del periodo di prova.

Quanto alle ulteriori richieste, la preponente ne chiedeva il rigetto, sostenendo che l'agente avrebbe svolto attività in concorrenza, dimostrata dal fatto che, dopo la risoluzione del rapporto, l'agente aveva stipulato un contratto di agenzia con una delle mandanti precedentemente legate da contratto con la resistente stessa. In ragione di tale circostanza, la mandante formulava in via riconvenzionale una richiesta danni di Euro 150.000,00.

**2. LA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI TREVISO**

Il Tribunale di Treviso accoglieva le domande attoree relativamente alle provvigioni e all'indennità di fine rapporto e respingeva la domanda riconvenzionale volta al risarcimento del danno.

In ragione della pronuncia la mandante veniva condannata a pagare al ricorrente la somma di Euro 66.665,70 a titolo di provvigioni ed Euro 67.979,72 a titolo di indennità di fine rapporto.

La sentenza merita di essere presa in esame per la scelta operata dal Giudice di primo grado di riconoscere all'agente di commercio l'indennità prevista dall'articolo 1751 del codice civile piuttosto che l'indennità suppletiva di clientela, prevista dal contratto collettivo applicabile al rapporto e pari ad Euro 2.719,19.

### **3. ESAME DELLA PRONUNCIA**

La particolarità del caso concreto è rappresentata dalla breve durata del rapporto, iniziato il 2 gennaio 2006 e terminato il 5 giugno 2007.

Tale circostanza non è stata ritenuta ostativa dal giudice, il quale ha appurato, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, come l'agente, malgrado i soli 17 mesi di rapporto, avesse portato alla mandante numerosi nuovi clienti e avesse sensibilmente sviluppato gli affari nella zona di sua competenza.

La valutazione è senz'altro condivisibile e trova anche il consenso di chi scrive.

Non è raro, infatti che, agenti di provate capacità e con un consolidato portafoglio clienti, vengano "attratti" da mandanti le quali, non appena venute a contatto con il nuovo pacchetto clienti, risolvano il rapporto da poco instaurato con la speranza di godere dei benefici derivanti della clientela nel frattempo acquisita. La brevità del rapporto che, spesso è di ostacolo al riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 1751 del codice civile, non ha indotto il giudice a disconoscere l'applicabilità al caso concreto dell'articolo in commento e ciò appare perfettamente coerente con il contenuto testuale della norma e con lo spirito dell'articolo 17 della direttiva 653/85 da cui la norma stessa trae origine.

Ricordiamo che l'articolo 1751 del codice civile, attuando la previsione comunitaria, stabilisce che l'indennità da esso prevista spetti all'agente qualora ricorrano i seguenti tre requisiti:

- 1- che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
- 2 - che il preponente riceva sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti anche successivamente alla conclusione del rapporto;
- 3 - che il pagamento dell'indennità sia equo.

Tali requisiti ben possono sussistere nei rapporti di breve durata anzi, proprio in tali ipotesi gli agenti particolarmente meritevoli non trovano idonea remunerazione dal sistema indennitario previsto dalla contrattazione collettiva e, soprattutto, dal contratto collettivo del 20 marzo 2002 del settore industriale. Giustamente quindi il magistrato ha applicato la normativa, indennizzando l'agente in ragione dei vantaggi procurati alla mandante in termini di nuovi clienti e sviluppo degli affari, effetti positivi che la consulenza d'ufficio aveva riconosciuto permanere anche negli anni successivi alla cessazione del rapporto.

Avv. Federico Robazza